

ASSENZE INGIUSTIFICATE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Tutte le assenze del personale della scuola (non soltanto quelle per malattia) devono essere giustificate, con l'unica eccezione delle ferie.

Le modalità di giustificazione dipendono dalla tipologia di permesso usufruito.

Al verificarsi dell'assenza ingiustificata o priva di valida motivazione, se il dipendente persiste nel non presentarsi, il dirigente deve predisporre diffida a riprendere servizio.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA

In mancanza di giustificazione, o qualora la medesima non sia idonea o sufficiente in relazione al tipo di permesso usufruito, il dirigente scolastico deve invitare tempestivamente il dipendente, per iscritto, a produrla, assegnandogli un breve termine (si suggerisce cinque giorni). Tale invito deve contenere l'avviso che, in difetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata a ogni effetto.

Se il lavoratore giustifica l'assenza nel termine assegnato, il dirigente non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento. Invece, se il lavoratore non risponde all'invito o non presenta una giustificazione idonea, il dirigente scolastico provvede a:

1. Emanare un decreto accertativo/dichiarativo dell'assenza ingiustificata (i principali programmi di segreteria dispongono di format specifici), da trasmettere all'interessato e, per i soli dipendenti di ruolo, alla RTS. Per il personale supplente, basta inserire l'assenza ingiustificata al SIDI in cooperazione applicativa. Per il giorno (o i giorni) di assenza ingiustificata, infatti, non compete alcun assegno. Per le assenze relative alle riunioni degli organi collegiali la decurtazione si opera in misura oraria secondo la tabella 5 del CCNL 19/11/2007.
2. Notificare all'interessato un atto di contestazione di addebito/avvio del procedimento disciplinare, secondo le norme previste dal CCNL 19/04/2018 per il personale ATA e dal D.lgs. n. 297/1994 per il personale docente ed educativo

ASSENZE INGIUSTIFICATE SUPERIORI A TRE GIORNI NEL BIENNIO O SETTE GIORNI NEL DECENNIO

In seguito alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e con l'entrata in vigore del D. lgs. n. 150/2009, l'assenza ingiustificata rappresenta un illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso nei seguenti casi:

1. assenza ingiustificata per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un triennio
2. assenza ingiustificata per più di sette giorni nell'arco degli ultimi dieci anni
3. mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

In questi casi, il dirigente scolastico deve accertare con proprio provvedimento il verificarsi di una di dette circostanze e trasmetterne sollecitamente (e comunque entro dieci giorni) copia all'UPD del proprio USR, che provvederà al procedimento disciplinare e a irrogare, eventualmente, la sanzione.